



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/12/2021

Verbale numero 49

#### COPIA

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19.04, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

<b>ROMANDINI ELICIO</b>	<b>Sindaco</b>
<b>AMATUCCI ANNUNZIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>ANASTASI GIOVANNI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>BONVETTI VERONICA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>CAMPANELLI NAZZARENO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>CIANCHELLA SIMONE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>GALIFFA ILARIA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>LUCIDI ALESSANDRA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>MEDORI LUIGINO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>TALVACCHIA SIRIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>CATENA FABIOLA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>FORLINI ALESSANDRO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>ROSATI DARIA</b>	<b>Consigliere</b>

Totale presenti n.13 e assenti n. 0

Il Presidente Romandini Elicio, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **URBANI CARLA**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Riferisce l'Assessore Campanelli, con delega delle funzioni in materia di "Bilancio, politiche economiche e finanziarie, attività produttive, commercio, società partecipate e lavoro", illustrando dettagliatamente la proposta di deliberazione in argomento.

Terminata la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire nella discussione.

Chiede di intervenire il Consigliere Forlini, il quale fa presente che non ci sono nel piano ipotesi di razionalizzazione delle società partecipate; rileva che il parere del Revisore è favorevole, ma con riserva in relazione alla mancata riconciliazione dei debiti e crediti reciproci, oltre che per la presenza di una società che non svolge servizi per il Comune; chiede, pertanto, quale sia il progetto dell'Amministrazione sulle partecipate e se il Revisore ha sciolto altre riserve espresse per precedenti deliberazioni, anche a seguito della eventuale consegna della documentazione richiesta.

Interviene il Consigliere Campanelli, il quale afferma che il Revisore è stato convocato per avere un confronto sulle perplessità da lui manifestate e precisa che la società non svolge in modo diretto servizi per il Comune, ma li svolge tramite l'Unione dei Comuni del Val Vibrata, alla quale il Comune rimborsa le spese del servizio; pertanto, non comprende la riserva esposta dal Revisore, anche perché la presente deliberazione è la stessa assunta dal Comune nei precedenti anni, con il parere favorevole dell'allora Revisore dei Conti;

Interviene il Sindaco-Presidente, il quale ricorda che il Revisore ha espresso parere favorevole su una sola deliberazione consiliare e che lo stesso è stato convocato per avere un incontro con l'Amministrazione a breve; fa presente che in tutti gli anni precedenti sono stati dati pareri favorevoli dai precedenti revisori dei Conti su analoghe deliberazioni, ferma restando l'autonomia del suo ruolo e della sua funzione esplicata su nomina della Prefettura; pertanto, occorre capire bene quale sia il suo ruolo e a tal proposito abbiamo previsto un apposito incontro con lo stesso revisore;

Interviene il Consigliere Talvacchia Sirio, il quale fa presente che ritiene necessario un incontro con il Revisore per capire le ragioni dei suoi pareri e cosa vuole, anche se per noi permangono dubbi a causa del parere espresso con riserva;

Interviene il Sindaco-Presidente, il quale elenca le percentuali delle partecipazioni detenute dal Comune nelle singole società, facendo presente la modesta entità delle stesse partecipazioni e che l'unica partecipazione rilevante è quella della farmacia comunale, risultando minime le altre;

Interviene in replica il Consigliere Forlini Alessandro, il quale fa presente che alcune partecipazioni sono obbligatorie, per cui occorre spiegare al revisore che le stesse sono necessarie, anche ribadendolo per iscritto;

Il Sindaco-Presidente concede la parola al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, per chiarire i dubbi rilevati dai Consiglieri;

Interviene il Dr. Andrea Luzi, facendo presente che ci sono due partecipazioni obbligatorie, quella con il Ruzzo e quella con il GAL; rileva che il Revisore non chiede, anche in via breve, chiarimenti sulle proposte di deliberazione, che potrebbero essere date in via diretta, ma esprime il proprio parere in via definitiva senza dare la possibilità di risolvere i dubbi che ha o di chiedere l'eventuale documentazione mancante; per la



Poliservice al Revisore sembra sfuggire che i servizi sono svolti al Comune mediante l'Unione dei Comuni della Val Vibrata;

Interviene il Sindaco-Presidente, il quale fa presente che oltre a chiamare il Revisore, occorre che sia messo per iscritto il rilievo di volta in volta esposto; inoltre, la principale doglianza del Revisore è quella relativa alla mancanza della riconciliazione delle poste con le partecipate, in quanto mancherebbero i dati dei bilanci delle società partecipate;

Interviene nuovamente il Dr. Andrea Luzi, il quale fa rilevare che le precedenti deliberazioni in materia di società partecipate sono state inviate regolarmente al controllo della Corte dei Conti;

Interviene il Consigliere Forlini Alessandro, il quale rileva che quanto esposto dal Dr. Luzi è rassicurante per gli anni passati, ma fa presente che ora con un parere favorevole con riserva la deliberazione potrà forse essere valutata in un modo diverso; si tratta di un atto di ricognizione, ma di rilevante importanza per il bilancio del Comune;

Interviene l'Assessore Campanelli Nazzareno, il quale afferma di non sottovalutare il parere con riserva espresso dal Revisore dei Conti, anche perché l'atto in esame andrà sottoposto al controllo della Corte dei Conti; fa presente che il Revisore svolge il suo compito, ma l'Amministrazione è all'opera per cercare un percorso condiviso con il Revisore e costruire un sentiero virtuoso, offrendo tutti i chiarimenti che saranno richiesti dall'organo di revisione;

Il Sindaco-Presidente, uditi la relazione dell'Assessore Campanelli e gli interventi dei Consiglieri, invita il Consiglio a votare la presente proposta di deliberazione.

Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Campanelli;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

RICHIAMATO il D. L.vo n.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) ed in particolare l'art.20 il quale recita:

*"1. .... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione .....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n.198/2018, ha affermato la necessità che ogni Amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti od alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché mediante invio alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.40 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2019;

CONSIDERATO che il citato art.20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.114/2014, e resi disponibili alla struttura di cui all'art.15 del citato decreto, ed alla sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, dello stesso decreto;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, T.U.S.P.;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art.20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) le partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie,
  - b) le società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
  - c) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,



- d) le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art.26, comma 12-quinquies, T.U.S.P.),
- e) le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo,
- f) le partecipazioni in società che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
- g) le partecipazioni in società che presentino la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 T.U.S.P.;
- in società e enti costituiti in attuazione dell'art.34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, dell'art.42 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art.61 del Regolamento (CE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014 (art.4, comma 6, T.U.S.P.);

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 D. L.vo n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D. L.vo n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società; VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:



- il servizio farmaceutico rientra tra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente comunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, sentenza n.959/2018 del 19/04/2018);
- rientrano tra i servizi di interesse economico generale a reti quelli sottoposti ad autorità di regolazione indipendenti ed il servizio di igiene ambientale;
- rientrano tra i servizi di interesse generale tutti i servizi pubblici locali e tra questi il servizio idrico integrato;
- i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) risultano costituiti in attuazione dell'art.34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, dell'art.42 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art.61 del Regolamento (CE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014;

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, ed alla struttura di cui all'art.15, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n.3), del D. L.vo n.267/2000 T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000;

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, deliberazione n.51/2013/PAR;

VISTO il D. L.vo n.267/2000;

VISTO il D. L.vo n.118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 (Sindaco Romandini Elicio, Anastasi Giovanni, Bonveti Veronica, Campanelli Nazareno, Cianchella Simone, Galiffa Ilaria, Medori Luigino), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Amatucci Annunzio, Alessandra Lucidi, Catena Fabiola, Forlini Alessandro, Talvacchia Sirio e Rosati Daria), su n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 7 votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20, D. L.vo 19 agosto 2016 n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) ed analiticamente dettagliate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dettagliatamente elencate nell'Allegato A);
- 5) di pubblicare il presente atto sul proprio sito istituzionale;
- 6) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, ai sensi dell'art.20, comma 3, del citato D. L.vo 19 agosto 2016 n.175, con le modalità ivi previste.

Indi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione:

con voti favorevoli n. 7 (Sindaco Romandini Elicio, Anastasi Giovanni, Bonveti Veronica, Campanelli Nazareno, Cianchella Simone, Galiffa Ilaria, Medori Luigino), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Amatucci Annunzio, Alessandra Lucidi, Catena Fabiola, Forlini Alessandro, Talvacchia Sirio e Rosati Daria), su n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 7 votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.

**COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA**

*PROVINCIA DI TERAMO*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D. L.vo n.175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**



## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE .....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE .....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (D. L.vo n.175 del 19/08/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella Legge 7 agosto 2015 n.124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt.1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt.3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt.5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt.7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt.6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art.11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt.13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art.16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. L.vo n.33/2013 (art. 22);



- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del T.U.S.P. (art.24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (artt.27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

In relazione alle partecipazioni detenute anche alla data del 31/12/2020 ne derivò il seguente piano di razionalizzazione:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	Quota % di partecipazione	Motivazioni della scelta
FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO SPA	Diretta	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati e conseguenti operazioni rientranti nel servizio farmaceutico e nei servizi ad esso complementari e strumentali	47,00	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; Art.4, commi 1 e 2, T.U.S.P.
POLISERVICE SPA	Diretta	Servizi di igiene urbana La società svolge servizi a favore del Comune per il tramite dell'Unione di	0,22	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; La società svolge attività relativa alla gestione dei servizi di igiene

		Comuni Città-Territorio Val Vibrata		urbana sottoposti ad autorità di regolazione indipendenti nel rispetto dell'art.4, commi 1 e 2, T.U.S.P.
RUZZO RETI SPA	Diretta	Attività di gestione del servizio idrico integrato	2,27	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; Soggetto individuato, nel rispetto di norme nazionali e regionali, per gestire il servizio idrico integrato, nel rispetto altresì dell'art.4, commi 1 e 2, T.U.S.P.
TERREVERDI TERAMANE SCCARL (G.A.L. TERREVERDI TERAMANE)	Diretta	Sostegno allo sviluppo rurale	1,666	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; Soggetto costituito in attuazione dell'art.34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Art.4, commi 1, 2 e 6, T.U.S.P.

*Alla data del 31/12/2020 permangono i medesimi requisiti.*

Peraltro per quanto riguarda l'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 nel corso del 2020 si è verificato il pieno funzionamento dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) Abruzzo, costituito con Legge Regionale 12 aprile 2011 n.9, in cui è confluito, poiché disciolto, il predetto Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5. L'ERSI Abruzzo non rientra tra gli enti strumentali partecipati, così come previsto dall'articolo 11 ter, comma 2, del D. L.vo n.118/2011, in quanto ente al servizio della Regione Abruzzo: non sussistono quindi i requisiti di strumentalità per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

In ogni caso l'Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5 trattavasi di partecipazione non oggetto di rilevazione poiché la natura giuridica dello stesso era diversa da quella societaria.



## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Pertanto il citato articolo 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3, prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'articolo 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28/09/2017, questo Comune non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione stante la mancanza di partecipazioni da alienare.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 27/12/2018 è stata confermata la mancanza di partecipazioni alla data del 31/12/2017 da alienare.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30/12/2019 è stata confermata la mancanza di partecipazioni alla data del 31/12/2018 da alienare.

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2020 è stata altresì confermata la mancanza di partecipazioni alla data del 31/12/2019 da alienare.

L'attuale ricognizione effettuata *non prevede* alcun piano di razionalizzazione poiché le *cite partecipazioni societarie rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, T.U.P.S.*



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

## PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 26/2021

Oggetto: Parere sulla ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 D. Lgs. 175/2016.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Moretta, Revisore unico dell'ente, nominato per il triennio 2021 – 2024 con delibera di C. C. n. 25 del 29 giugno 2021 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, previste dall'art. 239 D. Lgs. 267/2000; esaminate, come ricevute a mezzo PEC il 10 dicembre 2021 pervenute in pari data, la proposta di deliberazione C. C. n. 53 del 7 dicembre 2021 corredata da allegati; richiamati preliminarmente i propri verbali rimessi nel corso del proprio incarico, evidenzia quanto segue.

Le pubbliche amministrazioni debbono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. Per gli enti locali, l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel assegna la competenza in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni all'organo consiliare. Il termine per provvedere è fissato nel 31 dicembre.

La prassi operativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come i piani di riordino adottati dall'ente locale siano ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019).

Questa progressiva mutazione del significato e del valore del piano di riordino delle partecipate è ben espressa nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018, laddove si precisa che «l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)».

Il parere dell'organo di revisione diviene momento di verifica del grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp e, in particolare, sull'adeguatezza dell'organizzazione dei controlli posti in essere dall'ente sui propri organismi partecipati per testarne l'efficienza e l'efficacia.

In merito si precisa che l'articolo 147-quater del D. Lgs 267/2000 prevede che: «1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.». Attraverso tale forma di controllo l'amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi partecipati, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati «anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente».

Deve quindi essere considerata strategica l'adozione, da parte dell'ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare:

- 1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società;
- 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;



- 3) i contratti di servizio;
- 4) la qualità dei servizi;
- 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (in questo senso Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia delibera n. 8/2021).

Come reiteratamente segnalato, il revisore è parte attiva e proattiva del procedimento di analisi e controllo promanato dalla Corte dei conti.

Visto quanto segnalato dalla Corte di conti nel par. 9 riguardante le partecipate *“Per tutte le società è previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017”*, per quanto attiene la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente ed i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118), preso atto dalla Nota informativa datata 24 marzo 2021 pubblicata sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente, Bilanci, Bilancio preventivo e consuntivo, Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020) *<<...alla data odierna solo il GAL... ha comunicato la propria situazione... dalla quale non si evincono debiti/crediti>>*;

osservato che la normativa prevede che la mancata riconciliazione di una o di tutte le partecipazioni detenute debba essere adeguatamente motivata, e comunque intervenire entro l'esercizio successivo;

dando atto delle richieste formalizzate dal sindaco agli enti interessati a mezzo PEC, avendo messo in copia l'organo di revisione, al fine di ottenere atti dai quali evincere una riconciliazione congiunta ai sensi di legge, essendo necessario attivarsi attivamente per la cristallizzazione, formalizzazione e recupero delle somme a credito come risultanti dalle scritture contabili dell'ente, avendo cura di quantificare gli interessi moratori maturati e maturandi;

segnalato che, ad oggi, non si è avuto alcun materiale riscontro a tali richieste;

stigmatizzato che nella nota integrativa al bilancio consolidato pervenuta, nulla viene esplicitato in merito alle rilevanti segnalate criticità conseguenti all'obbligo ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, che ai fini della tutela degli equilibri non è superabile o aggirabile;

rilevato che anche i rapporti fra il Comune e l'Unione di comuni devono essere esaminate: la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte nelle ultime richieste di istruttoria sul controllo di regolarità contabile e finanziaria sui rendiconti degli enti locali (articolo 1, comma 166 della legge 266/2005 e articolo 148-bis del Tuel) e nelle ultime relative pronunce (si cita fra le altre la deliberazione n. 173/2021/PRSE, adunanza del 21 settembre 2021), in riferimento ai rendiconti 2018 e 2019, ha in più occasioni richiesto se l'ente abbia provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con la rispettiva Unione di comuni;

**segnalato che nella Relazione sulla gestione e Nota integrativa allegata al Bilancio consolidato, al fine di giustificare l'inserimento o l'esclusione di una o più entità partecipate dall'area di consolidamento, per quanto attiene la Poliservice viene esplicitata la motivazione *“La partecipata non svolge servizi per il Comune”*, (Tab. I, pag. 11) mentre nella Relazione tecnica allegata alla presente proposta di delibera (Prospetto generale, senza indicazioni di numero di pagina) si rileva che la stessa società si occupa di *“Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; la società svolge attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana sottoposti ad autorità di regolazione indipendenti nel rispetto dell'art. 4 commi 1 e 2 TUSP”*, e non si capisce la evidente discrasia riportata in atti ufficiali;**

rilevato altresì dalla Relazione sulla gestione - Nota integrativa che *“Per quanto riguarda il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dall'esame puntuale dei bilanci prodotti dagli organismi partecipanti è emersa una potenziale disomogeneità dei criteri adottati. Secondo quanto previsto*



dalla normativa, è stata effettuata una verifica di rilevanza di tali scostamenti utilizzando come soglia di significatività il 2% (pari ad euro 127.934,84) delle entrate correnti.” (pag. 13), anche se dalle verifiche effettuate dal Servizio di ragioneria viene comunque attestato che “è emerso che nessuna voce di bilancio non omogenea risulta rilevante”;

evidenziato che le rettifiche contabili introdotte per regolarizzare precedenti incongruenze non modificano la situazione di sostanziale irregolarità giuridica del documento, redatto senza la verifica ed il riscontro dei saldi reciproci tra TUTTE le società partecipate, a nulla rilevando la quantificazione individuata ai fini della significatività, preso atto che **la Corte dei conti, con deliberazione n. 265 del 24 giugno 2021, ha messo sotto esame particolare la gestione degli organismi partecipati dell'ente;**

considerato che la componente politica e tecnica dell'ente locale è chiamata a far valere le proprie ragioni in sede di assemblea delle partecipate pretendendo la trasmissione dei dati richiesti, e che l'organo di controllo che, oltre vigilare, deve esprimersi attraverso la propria relazione sul bilancio consolidato, il parere sulle modalità di gestione dei servizi e il parere sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie laddove si modifichino le modalità di gestione dei servizi,

**già segnalata contestualmente all'organo consiliare ed al segretario comunale ai sensi dell'art. 239 co. 1 n. 3 lett. e) l'evidente violazione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs 118/2011,**

evidenziando in questa sede l'incongruenza nella motivazione del mantenimento di una partecipata che non svolge servizi per il Comune, secondo quanto riportato nel Bilancio consolidato, ma preso atto nella Relazione tecnica Allegato A) non datata, con visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile dei servizi finanziari, che attesta sinteticamente trattarsi di: “Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; la società svolge attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana sottoposti ad autorità di regolazione indipendenti nel rispetto dell'art. 4 commi 1 e 2 TUSP”,

invitando tutti gli interessati ad attivarsi tempestivamente per risolvere la criticità e di motivare in maniera adeguata la mancata osservanza di norme cogenti, si rimette motivato **PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA** alla proposta di delibera come sottoposta.

La riserva sarà sciolta all'esito della motivazione formalmente adottata in esito all'incongruenza segnalata.

Torino di Sangro (CH), 21 dicembre 2021

L'Organo di Revisione

**Dott. Giuseppe Moretta**

F.to digitalmente

---



**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**  
PROVINCIA DI TERAMO

-----  
C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53/2021**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N°267

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX  
ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 07/12/2021

Il Dirigente dell'Area Economico  
Amministrativa  
Dott. Andrea Luzi





Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to: Romandini Elicio**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to: URBANI CARLA**

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. \_\_\_\_\_ Progr. \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ Macroaggr. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Impegno n. \_\_\_\_\_  Prenot. d'impegno \_\_\_\_\_  Imp. pluriennale n. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa**  
**F.to: Dott. Andrea Luzi**

Prot. n. 23 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 12/01/2022

**Il Messo Comunale**

**Visto: Il Segretario Comunale**  
**F.to: URBANI CARLA**



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D.L.gs n. 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 28/12/2021

**Il Segretario Comunale**  
**F.to: URBANI CARLA**

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo, si compone di n. 15 fasciate e n. 2 allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 12/01/2022

L'Istruttore Amministrativo

